

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Gruppo di lavoro per il regolamento

Resoconto sommario della seduta
20 marzo 2012

Presiede la Coordinatrice Manacorda

Sono presenti i consiglieri: ACOCELLA, BONIFAZI, GENTILE, GUALACCINI, JANNOTTI PECCI, LUZI, PERASSO.

E' presente il Vicepresidente BOSCO

Ordine del giorno

- Discussione sul Regolamento degli Organi

La seduta inizia alle ore 9.15

La coordinatrice Manacorda apre la seduta con l'esame di alcune richieste di emendamenti alle proposte di modifica del Regolamento degli Organi, giunte al Gruppo di lavoro. Tali proposte di emendamenti sono contenute nei due testi allegati che fanno parte integrante del presente verbale.

Circa la proposta di meglio precisare la partecipazione del Consigliere segretario dell'Assemblea al Consiglio di Presidenza senza esserne componente (art. 4, comma 1), il Gruppo di lavoro concorda con il voto contrario del cons. Gentile.

Circa la proposta di prevedere che il parere del Consiglio di Presidenza previsto all'art. 4 commi 5 e 6 sia sempre conforme, il Gruppo di lavoro concorda.

Sulle proposte di emendamenti presentate dal cons. Macciotta, il Gruppo di lavoro concorda sulle proposte n. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13. Non concorda con le proposte n. 4 e 6. Sulla proposta n. 11 il Gruppo di lavoro non concorda con il voto contrario della cons. Manacorda.

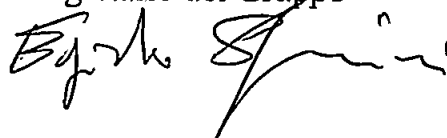
Al termine della seduta, il Gruppo di lavoro decide di presentare le proposte di modifica approvate nella presente riunione come emendamenti proposti dal Gruppo di lavoro al testo già inviato ai componenti dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10,15

La Coordinatrice



Il segretario del Gruppo



A.L. Regolarità - 20/3/2012 - ore 9.15

PANACORDA - ~~OK prima~~ 1° emendamento RAIL.

Gentile - Non sono d'accordo.

Accelle - Sono d'accordo.

GENTILE - Voto contrario

~~La~~ Bonifazi, Peroni, Lini, Andocini, Pavesi, Accelle,
voto favorevole -

2° emendamento RAIL. OK come scritto

con la rete -

NACCIOGA - Inserire emend. Nacciotte]*

~~Emendamento Nacciotte?~~

Emendamento 11 di Nacciotte:

Regolato con il voto contrario di Panacorda.

Emendamento 12.

ore 10.20

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Giunta per il Regolamento

Foglio firma della seduta del 20 marzo 2012

Presidente MARZANO Antonio



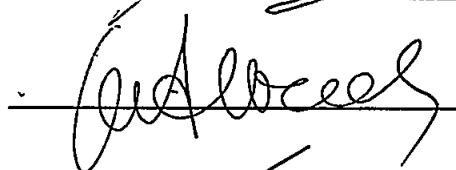
Vicepresidente Bernabò BOCCA



Vicepresidente Salvatore BOSCO



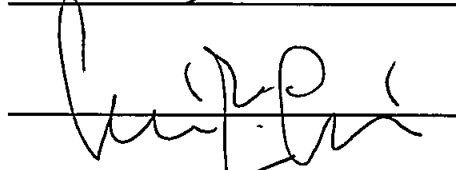
ACOCELLA Giuseppe



BARBERINI Paolo



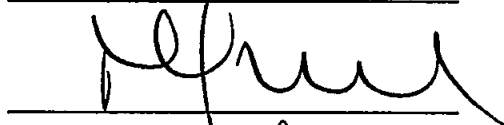
BONIFAZI Giampiero



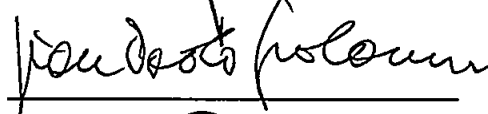
CENTRELLA Giovanni



GENTILE Michele



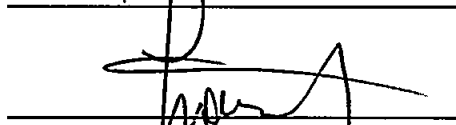
GUALACCINI Gian Paolo



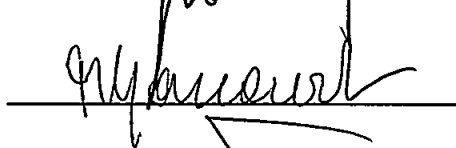
JANNOTTI PECCI Costanzo



LUZI Giannalberto



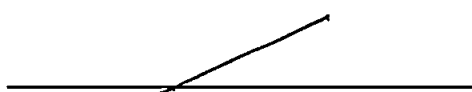
MANACORDA Paola



PERASSO Giuseppe



Cons. Franco MASSI



FUNZIONARIO - *Eq. 11 Germini* 20/3/2012

Si inviano i due emendamenti di correzione formale pervenuti da componenti la Giunta, in relazione alla riunione convocata per domani alle ore 9.00 in Sala Gialla.

Articolo 4, comma 1:

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CNEL ed è composto dai Vice Presidenti, da otto Consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modifiche e integrazioni, e, Partecipa, con funzioni di segretario, i (da) l Consigliere Segretario dell'Assemblea.

Articolo 4, commi 5 e 6:

5..... Il Presidente del CNEL, su conforme (previo) parere del Consiglio di Presidenza e valutato il parere del Collegio dei Revisori, presenta lo schema di bilancio preventivo all'Assemblea per la sua approvazione.

L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza può chiedere la rimodulazione delle spese in relazione alla verifica trimestrale effettuata dal Collegio dei revisori.

L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, fornisce indirizzi per le attività amministrative finalizzate all'attuazione del programma.

6. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, valutato il parere del Collegio dei revisori, presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo per la sua approvazione.

N.B. Colore verde: proposta nuovo testo - Colore rosso: proposta vecchio testo abrogato

PAOLA MANACORDA
COORDINATRICE



1. Emendamento 1

All'articolo 2, comma 4 le parole "entro 2 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 3 giorni".

Motivazione: La richiesta di convocazione da parte di un numero di consiglieri si configura come un'assemblea straordinaria in condizione di conflittualità interna. Sembra coerente con la procedura un intervallo tra la richiesta e la convocazione non inferiore a quello previsto per la normale convocazione dell'Assemblea straordinaria.

2. Emendamento 2

All'articolo 2 il comma 12 è sostituito dal seguente "Qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi."

Motivazione: Non funziona l'italiano "la convoca ad altra ora o ai giorni successivi"

3. Emendamento 3

All'articolo 4, comma 2 dopo le parole "variazioni di bilancio" inserire le parole "relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a)"

Motivazione: Sulla base degli accordi europei il monitoraggio trimestrale della spesa della PA è un adempimento di grande rilievo in funzione dell'accertamento ex ante di eventuali deviazioni. Pare incongruo escludere i revisori da una discussione così importante.

4. Emendamento 4

Al l'articolo 4, comma 3 il secondo periodo è soppresso.

Motivazione: Il quorum per la delega al Presidente, che introduce una procedura meno trasparente e garantista, non può essere assai inferiore (17 consiglieri) a quelli previsto per la procedura più trasparente (33 per la presentazione della lista e 25 per il voto)

5. Emendamento 5

All'articolo 4, comma 4, le parole "del CNEL" sono sostituite dalle parole "costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive integrazioni e modificazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre Istituzioni"

Motivazione: si tratta di estendere il coordinamento a tutte le attività che, in modo talora asistemico, sono state attribuite al CNEL (vedi ad esempio l'ONC).

6. Emendamento 6

All'articolo 4, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da "sentiti in apposita seduta" a "936".

Motivazione: Le Commissioni dovrebbero costituirsi a valle del programma, di conseguenza i coordinatori dovrebbero essere eletti successivamente all'approvazione del programma.

7. Emendamento 7

All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole "che viene tecnicamente predisposto dal Segretario generale".

Motivazione: Il Segretario generale è un organo servente delle istanze politiche del CNEL (Presidente, Assemblea e organi intermedi), il bilancio rappresenta la traduzione in numeri della massima decisione politica del CNEL e la responsabilità della sua elaborazione è degli organi politici con la ovvia collaborazione servente della struttura tecnica. Se si dovesse trasporre, in modo analogo, l'attuale formulazione del Regolamento nella legge di contabilità dello Stato bisognerebbe scrivere che il Bilancio è predisposto dalla Ragioneria

SA

B.S.

generale dello Stato. Il ruolo del Segretario Generale è un interna corporis che non può comparire nel regolamento degli Organi Cosa diversa è la esplicitazione delle procedure interne nel regolamento di contabilità.

8. Emendamento 8

All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, la parola "previo" è sostituita delle parole "su conforme"

Motivazione: si tratta di rendere coerente questo periodo con i successivi che richiedono il "conforme" parere del Consiglio di Presidenza per atti meno significativi come le variazioni di bilancio

9. Emendamento 9

All'articolo 4, comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente "Il programma di attività e i documenti di bilancio sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti in carica".

Motivazione: si tratta di atti importanti che è opportuno siano approvati con maggioranze qualificate

10. Emendamento 10

All'articolo 5,

a) al comma 2, lettera a) aggiungere infine le parole "e ne riferisce al Consiglio di presidenza, con apposita relazione"

b) al comma 2, lettera c), le parole "a cura degli uffici del Segretariato Generale, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, su parere conforme del Consiglio di Presidenza" sono sostituite dalle parole "dall'Ufficio di Presidenza sulla base degli indirizzi del Consiglio di Presidenza"

c) il comma 4 è soppresso

Motivazione: si tratta di valorizzare, come già indicato in relazione a precedenti articoli, l'esame trimestrale dei conti e il ruolo di un organo politico in funzione di supporto tecnico al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, al Consiglio di Presidenza.

11. Emendamento 11

All'articolo 6, comma 2, i periodi primo e secondo sono sostituiti dal seguente "Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici, proporzionalmente designati dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni e integrazioni."

Motivazione: Si tratta di rendere esplicito che la composizione degli organi collegiali rispetta le proporzioni tra le componenti definite dalla legge e che ciascuna componente decide autonomamente la propria delegazione nei diversi organismi collegiali.

12. Emendamento 12

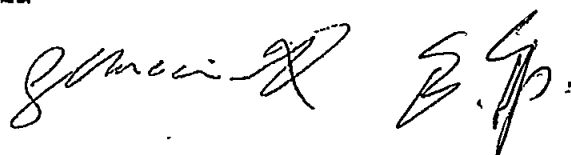
L'articolo 8 andrebbe totalmente ripensato anche perché la rinuncia a prevedere almeno 2 Assemblee rende difficile conciliare la procedura barocca in esso contenuta (prima l'autorizzazione alla presa in considerazione poi la vera e propria decisione) con tempi di decisione finale inferiori ai 45 giorni. Tutto il contrario delle nostre discussioni sul merito

13. Emendamento 13

All'articolo 10, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo "Tali direttive e istruzioni sono comunicate al Comitato di Presidenza"

Motivazione: Si tratta di un elementare atto di trasparenza

20 marzo 2012





In: Giunta Regolamento

Regolamento Commissione per: cnel presidente, acocella,
gacocella, gcentrella,
segreteriaugl, gbonifazi,
bonifazi.giampiero,
mgentile, ggualaccini,
g.gualaccini, pmanacorda,
pmmanacorda, pbarberini,
paolo.barberini, gperasso,
segretariato, g.perasso,
gluzi, giannalbertoluzi,
segreteria, cjannotti

19/03/2012 12.53

Cc: Franco MASSI, sbosco, bbocca, Segreteria Tecnica della
Presidenza, segretario generale
Ccr: Egidio Speranzini

Si inviano i due emendamenti di correzione formale pervenuti da componenti la Giunta, in relazione alla riunione convocata per domani alle ore 9.00 in Sala Gialla.

Articolo 4, comma 1:

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CNEL ed è composto dai Vice Presidenti, da otto Consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modifiche e integrazioni, e, Partecipa, con funzioni di segretario, i (da) 1 Consigliere Segretario dell'Assemblea.

Articolo 4, commi 5 e 6:

5..... Il Presidente del CNEL, su conforme (previo) parere del Consiglio di Presidenza e valutato il parere del Collegio dei Revisori, presenta lo schema di bilancio preventivo all'Assemblea per la sua approvazione.

L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza può chiedere la rimodulazione delle spese in relazione alla verifica trimestrale effettuata dal Collegio dei revisori.

L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, fornisce indirizzi per le attività amministrative finalizzate all'attuazione del programma.

6. L'Ufficio di Presidenza, previo (su conforme) parere del Consiglio di Presidenza, valutato il parere del Collegio dei revisori, presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo per la sua approvazione.

N.B. Colore verde: proposta nuovo testo - Colore rosso: proposta vecchio testo abrogato

PAOLA MANACORDA
COORDINATRICE

Testo proposto dal Gruppo di lavoro Regolamento nominato dall'Assemblea del 1° marzo 2012

ART. 1

Insediamiento del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio entro **20 giorni** dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri sulla Gazzetta Ufficiale.
2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal **giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.**
3. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due Vice Presidenti **secondo le procedure dell'art. 3, comma 3, e del Segretario dell'Assemblea secondo le procedure dell'art. 3 comma 4.**
4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la **Giunta** per il Regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.
5. Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 2

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo che esprime la volontà del Consiglio. **L'Assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica con arrotondamento per eccesso.**
2. L'Assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva in apposita sessione il programma annuale di lavoro
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che, **d'intesa con i Vicepresidenti,** ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza..
4. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un **quarto** dei Consiglieri in carica. **In tal caso l'ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro 2 giorni dalla richiesta.**
5. **L'ordine del giorno di ciascuna Assemblea è comunicato** con avvisi **telematici** da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, **almeno** tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare Assemblee ordinarie, **da convocarsi almeno una volta al mese,** quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e Assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.

6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria sono inviati ai Consiglieri tutti i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, non oltre il terzo giorno che precede l'Assemblea ordinaria, all'Organismo incaricato di predisporre la pronuncia. L'Organismo si riunisce, congiuntamente ai relatori, in tempo utile per l'esame degli emendamenti pervenuti e per decidere la posizione da assumere di fronte all'Assemblea. La proposta di pronuncia verrà presentata all'Assemblea insieme agli emendamenti pervenuti ed esaminati e con la valutazione, per ciascuno di essi, di accoglibilità o di non accoglibilità. Gli emendamenti dichiarati non accoglibili sono sottoposti, su richiesta dei proponenti, alla valutazione dell'Assemblea.

7. Nel caso di Assemblea straordinaria, qualora l'invio dei documenti non si renda possibile secondo le procedure ordinarie previste, si provvederà alla distribuzione del materiale connesso all'ordine del giorno almeno un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea affinché i consiglieri possano prenderne debita visione.

8. Prima dell'inizio dell'Assemblea straordinaria, l'Ufficio di Presidenza del CNEL decide le procedure per lo svolgimento del dibattito e delle votazioni, ferma restando la facoltà di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'Assemblea.

9. L'Assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento è discusso nella medesima seduta.

10. I lavori della Assemblea sono diretti dal Presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

11. Il Consigliere Segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei processi verbali delle sedute ed in generale ai lavori dell'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'Assemblea, sulla base delle firme di presenza dei Consiglieri, l'esistenza del numero legale, comunica al Presidente l'esito, e pone in approvazione il verbale della seduta precedente.

12. Qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta e, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, la convoca ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.

13. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo, arrotondato per eccesso, dei Consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

14. Alle sedute di Assemblea assistono, salvo diverse disposizioni, il Segretario generale e funzionari del CNEL.

15. Di ogni seduta si redige il processo verbale da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il processo verbale è trasmesso ai Consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il Consigliere segretario ne dà comunicazione all'Assemblea. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario. Di ogni seduta si redige altresì il resoconto stenografico che può essere messo a disposizione dei consiglieri che lo richiedano.

ART. 3

Presidente, Vice Presidenti e Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del Consiglio, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.
2. I Vice Presidenti assistono il Presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge. Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal Presidente. Essi presiedono le Commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.
3. I due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due Consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun Consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei Consiglieri in carica.
4. Su proposta del Presidente, l'Assemblea elegge tra i Consiglieri il Segretario dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Nel caso di vacanza di un posto di Vice Presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.
6. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito del CNEL, con accesso riservato ai soli Consiglieri.

ART. 4

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CNEL ed è composto dai Vice Presidenti, da otto Consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modifiche e integrazioni, e, con funzioni di segretario, dal Consigliere Segretario dell'Assemblea.
2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, che si riunisce almeno due volte al mese, partecipa il Presidente del Collegio dei revisori e, in caso di discussione su bilancio preventivo, variazioni di bilancio e bilancio consuntivo, partecipano tutti i componenti del Collegio dei revisori.
3. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51% dei componenti del Consiglio. L'Assemblea può delegare, a maggioranza assoluta dei presenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.
4. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle Commissioni e degli altri Organismi del CNEL.
5. Il Consiglio di Presidenza, sentiti in apposita seduta anche i Coordinatori delle Commissioni di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, predispone una proposta di programma annuale di attività del Consiglio, anche ai fini della

funzione
come -

predisposizione del bilancio preventivo. Fornisce all'Ufficio di Presidenza gli indirizzi necessari alla predisposizione del documento di bilancio che viene tecnicamente predisposto dal Segretario generale. Il Presidente del CNEL, previo parere del Consiglio di Presidenza e valutato il parere del Collegio dei Revisori, presenta lo schema di bilancio preventivo all'Assemblea per la sua approvazione.

L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza può chiedere la rimodulazione delle spese in relazione alla verifica trimestrale effettuata dal Collegio dei revisori.

L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, fornisce indirizzi per le attività amministrative finalizzate all'attuazione del programma.

6. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, valutato il parere del Collegio dei revisori, presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo per la sua approvazione.

7. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 3.

ART. 5

Collegio dei Revisori

1. Un Collegio di cinque Consiglieri revisori esercita le funzioni di sorveglianza della gestione amministrativa e finanziaria del CNEL, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.
2. In particolare il Collegio dei revisori:
 - a) controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione;
 - b) esamina il rendiconto consuntivo per ciascun esercizio, esprimendo il proprio parere, anche al fine della approvazione del rendiconto stesso da parte della Assemblea;
 - c) esamina, preventivamente alla approvazione da parte della Assemblea, il progetto di stato di previsione delle spese predisposto a cura degli uffici del Segretariato Generale, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, su parere conforme del Consiglio di Presidenza;
 - d) fornisce al Consiglio di Presidenza le proprie indicazioni, anche su base pluriennale, in ordine alla compatibilità dei programmi con le risorse disponibili.
3. I Consiglieri revisori sono eletti dall'Assemblea con le procedure previste dall'art. 4 comma 3.
4. ~~La nomina dei Consiglieri revisori può essere delegata dall'Assemblea al Presidente.~~
5. I Consiglieri revisori eleggono al proprio interno un Presidente.
6. I Consiglieri revisori si riuniscono in collegio, su convocazione del loro Presidente.

ART. 6

Commissioni e altri Organismi

1. Il Presidente del CNEL, sentiti i Vicepresidenti e il Segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle Commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la

17

composizione della Commissione dell'Informazione, prevista dall'art. 16 della legge, e degli altri Organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.

2. Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle Commissioni è definita dall'Ufficio di Presidenza in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle Commissioni e degli altri Organismi è formalizzata con determinazione del Presidente del CNEL, che ne informa l'Assemblea..

3. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza e previo parere vincolante del Consiglio di Presidenza, può istituire, nell'ambito delle Commissioni, Organismi (Osservatori, Consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di funzionamento e l'assegnazione alle Commissioni istruttorie degli Organismi istituiti da convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del Presidente che ne informa l'Assemblea.

4. I Presidenti delle Commissioni, sentiti i componenti della Commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il Presidente della Commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. Il Presidente del CNEL informa l'Assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei Coordinatori. I Presidenti di Commissione, sentiti i rispettivi Coordinatori, possono organizzare l'attività in gruppi di lavoro coordinati da un relatore. Il Presidente, il coordinatore e i relatori insieme garantiscono il coordinamento della Commissione.

5. Fermi restando i casi di rappresentanza su delega diretta del Presidente, i Presidenti delle Commissioni e degli altri Organismi definiscono, previa delibera della Commissione o dell'Organismo, la composizione delle delegazioni per le missioni in Italia o all'estero, necessarie per lo svolgimento delle attività delle Commissioni. Le missioni sono autorizzate con determinazione del Presidente,

6. Le Commissioni e gli altri Organismi istruiscono le questioni ad esse assegnate dal Presidente del CNEL, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, in relazione al programma di attività approvato dalla Assemblea e alle priorità da essa individuate, e ne riferiscono alla stessa.

7. La Commissione dell'Informazione, di cui all'art. 14 della legge 936/1986, provvede alla elezione dei due Vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una Commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle sedute.

9. La partecipazione ai lavori di una Commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.

10. Il Consigliere, membro di una Commissione o di altro Organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro Consigliere, previa comunicazione scritta al rispettivo Presidente o Coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematiche.

11. Nelle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro i Consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.

12. Allo svolgimento delle sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'Assemblea, ivi comprese quelle relative ai processi verbali.

ART. 7

Regolamenti e Giunta per il Regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni loro modifica.
2. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del CNEL, ed è composta da 10 Consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con determinazione del Presidente che ne informa l'Assemblea. Il Presidente può delegare le proprie funzioni di Presidente della Giunta per il Regolamento ad uno dei suoi componenti.
3. La Giunta per il Regolamento esamina preliminarmente, **entro dieci giorni dalla relativa proposta, ogni questione relativa alla materia regolamentare e ne riferisce alla prima Assemblea utile e comunque non oltre trenta giorni dalla proposta.**
4. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.
5. Nel caso in cui i Regolamenti, adottati con le modalità di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dagli Articoli 9, 15 e dal comma 2 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 20 della stessa legge.
6. I Regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica **e nel sito del CNEL.**

ART. 8

Programma ed attività

A. Programma

1. Il programma annuale di attività è predisposto dal Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 4. Il Presidente sottopone il programma all'approvazione dell'Assemblea.
2. Le Commissioni possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare.
3. Il programma comprende:

- le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10 bis della legge, nonché da convenzioni con altri Enti e Istituzioni;
- le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge 936/86;
- le attività della Commissione dell'Informazione previste dall'art. 16 e le altre attività previste dall'art. 17 della legge.

B. Pareri

4. Le richieste di parere, di cui all'Art. 11 della legge 936/1986 sono assegnate dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, ad una Commissione, ad altro Organismo o direttamente all'Assemblea.

5. (Vuoto)

6. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il Presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.

C. Iniziativa legislativa

7. L'iniziativa legislativa di cui al punto i) dell'articolo 10 della legge n. 936/1986 può essere esercitata mediante la presentazione al Presidente del CNEL, da parte di una Commissione o di altro Organismo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.
8. Il Presidente sottopone lo schema alla prima seduta della Assemblea che ne delibera la presa in considerazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
9. Dopo la presa in considerazione da parte della Assemblea, il Presidente deferisce l'esame della proposta alla Commissione competente per materia o ad apposito Organismo che procede all'elaborazione del testo da sottoporre all'esame definitivo della Assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti dovranno essere riportate nella relazione illustrativa.
10. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'Assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'Art. 12 della legge 936/1986.
11. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri per la successiva presentazione alle Camere. Della trasmissione vengono informati i Presidenti delle Camere.

D. Osservazioni e Proposte

12. Per la presa in considerazione di iniziative, di osservazioni e proposte di cui all'articolo 10, lettera g), della legge citata, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. Per la presa in considerazione si procede ad una discussione preliminare in Assemblea sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione, dall'Organismo o dal Gruppo di lavoro competente.

*Per i documenti che mi predispongono
è prevista per legge ma è necessaria la p.c. e il Presil.
me affide l'informazione allego alle Commissioni competenti.*

E. Altre iniziative

direttamente

13. Ove, per lo svolgimento delle attività consiliari, su indicazione delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro o della Assemblea, occorra conoscere dati ed ottenere informazioni da Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, il Presidente del CNEL ne fa richiesta tramite i rispettivi Ministri e Presidenti.

Possono altresì essere richiesti dati ed informazioni ad organizzazioni economiche, sociali e sindacali.

F. Archivio delle nomine

14. La Commissione dell'Informazione procede, secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera f. della legge 30 dicembre 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalità di cui ai successivi commi.

15. La Commissione dell'Informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'Assemblea.

16. La Commissione invita le organizzazioni così individuate a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.

17. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'Informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto magnetico. *informatico*

18. La Commissione può procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.

19. I dati raccolti nell'Archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

ART. 9
Pubblicità degli atti e delle sedute

1. Le sedute della Assemblea sono pubbliche. Su proposta del Presidente del CNEL o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta riservata.
2. Le forme e le modalità di pubblicità degli atti del CNEL sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza, sulla base di indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza, utilizzando anche le moderne forme di comunicazione telematica.

ART. 10
Segretariato Generale

1. Il Segretario Generale è preposto ai servizi del CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dalle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza.. *deliberata*
2. Gli uffici e i servizi del Consiglio sono costituiti con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario Generale e sulla base delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza. Gli Uffici ed i servizi collaborano con gli Organi del Consiglio mettendo a disposizione le loro competenze per l'attuazione del programma.
3. Il Presidente sovrintende all'attività del Segretariato Generale e impartisce le direttive e le istruzioni perché essa si svolga in conformità ai compiti del CNEL, *comunicando*

al Consiglio di Presidenza

*deliberata dall'
Uff. di Presidenza*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Seki»

Estratto determinazione V&A/546 del 19 aprile 2012

Medicinale: SEKI.

Confezioni: 024427015 «10 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l.

Tipo di modifica: B.I.a.1) modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; b) introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master file della sostanza attiva).

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo sito di produzione. Cosma S.p.A., come fornitore della sostanza attiva cloperastina cloridrato. Il nuovo produttore è titolare di un ASMF: Situazione autorizzata produttore del principio attivo cloperastina cloridrato: - API Corporation 955, Oaza-Koiwai, Yoshitomi-cho, Chikugo-gun, Fukuoka, 871-8550 Japan. - Cosma S.p.A. via Colleoni n. 15/17 - 24040 Ciserano (Bergamo) - Italy.

Modifica proposta produttore del principio attivo cloperastina cloridrato: - API Corporation 955, Oaza-Koiwai, Yoshitomi-cho, Chikugo-gun, Fukuoka, 871-8550 Japan. - Cosma S.p.A. via Colleoni n. 15/17 - 24040 Ciserano (Bergamo) - Italy.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06452

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Regolamento degli Organi del CNEL

Testo approvato dall'Assemblea del 20 marzo 2012 e formalmente perfezionato dalla Giunta per il regolamento del 4 aprile 2012

Art. 1.

Insedimento del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.

3. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due Vice Presidenti secondo le procedure dell'art. 3, comma 3, e del Segretario dell'Assemblea secondo le procedure dell'art. 3 comma 4.

4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la Giunta per il Regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.

5. Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo che esprime la volontà del Consiglio. L'Assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica. (*)

2. L'Assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che, d'intesa con i Vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.

4. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro 3 giorni dalla richiesta.

5. L'ordine del giorno di ciascuna Assemblea è comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare Assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e Assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.

6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria sono inviati ai Consiglieri tutti i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, non oltre il terzo giorno che precede l'Assemblea ordinaria, all'Organismo incaricato di predisporre la pronuncia. L'Organismo si riunisce, congiuntamente ai relatori, in tempo utile per l'esame degli emendamenti pervenuti e per decidere la posizione da assumere di fronte all'Assemblea. La proposta di pronuncia verrà presentata all'Assemblea insieme agli emendamenti pervenuti ed esaminati e con la valutazione, per ciascuno di essi, di accoglibilità o di non accoglibilità. Gli emendamenti dichiarati non accoglibili sono sottoposti, su richiesta dei proponenti, alla valutazione dell'Assemblea.

7. Nel caso di Assemblea straordinaria, qualora l'invio dei documenti non si renda possibile secondo le procedure ordinarie previste, si provvederà alla distribuzione del materiale connesso all'ordine del giorno almeno un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea affinché i consiglieri possano prenderne debita visione.

8. Prima dell'inizio dell'Assemblea straordinaria, l'Ufficio di Presidenza del CNEL decide le procedure per lo svolgimento del dibattito e delle votazioni, ferma restando la facoltà di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'Assemblea.

9. L'Assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento è discusso nella medesima seduta.

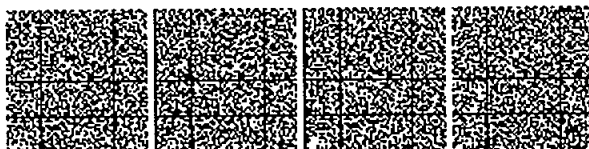
10. I lavori della Assemblea sono diretti dal Presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

11. Il Consigliere Segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintendendo alla redazione dei processi verbali delle sedute ed in generale ai lavori dell'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'Assemblea, sulla base delle firme di presenza dei Consiglieri, l'esistenza del numero legale, comunica al Presidente l'esito, e pone in approvazione il verbale della seduta precedente.

12. Qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.

13. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei Consiglieri in

(*) Se non diversamente previsto dalla legge, tutti i quozienti utilizzati per la definizione delle maggioranze necessarie per le singole valutazioni sono da intendersi arrotondati all'unità superiore.



carica. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

14. Alle sedute di Assemblea assistono, salvo diverse disposizioni, il Segretario generale e funzionari del CNEL.

15. Di ogni seduta si redige il processo verbale da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il processo verbale è trasmesso ai Consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il Consigliere segretario ne dà comunicazione all'Assemblea. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario. Di ogni seduta si redige altresì il resoconto stenografico che può essere messo a disposizione dei consiglieri che lo richiedano.

Art. 3.

Presidente, Vice Presidenti e Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.

2. I Vice Presidenti assistono il Presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge. Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal Presidente. Essi presiedono le Commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.

3. I due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due Consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun Consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei Consiglieri in carica.

4. Su proposta del Presidente, l'Assemblea elegge tra i Consiglieri il Segretario dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Nel caso di vacanza di un posto di Vice Presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.

6. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito del CNEL, con accesso riservato ai soli Consiglieri.

Art. 4.

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CNEL ed è composto dai Vice Presidenti e da otto Consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il Consigliere Segretario dell'Assemblea.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, che si riunisce almeno due volte al mese, partecipa il Presidente del Collegio dei revisori e, in caso di discussione su bilancio preventivo, variazioni di bilancio, relazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e bilancio consuntivo, tutti i componenti del Collegio dei revisori.

3. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51% dei componenti aventi diritto. L'Assemblea può delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.

4. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle Commissioni e degli altri Or-

ganismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre Istituzioni.

5. Il Consiglio di Presidenza, sentiti in apposita seduta anche i Coordinatori delle Commissioni di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, predispone una proposta di programma annuale di attività del Consiglio, anche ai fini della predisposizione del bilancio preventivo. Fornisce all'Ufficio di Presidenza gli indirizzi necessari alla predisposizione del documento di bilancio. Il Presidente del CNEL, d'intesa con i Vicepresidenti, su conforme parere del Consiglio di Presidenza e valutato il parere del Collegio dei Revisori, presenta lo schema di bilancio preventivo all'Assemblea per la sua approvazione.

6. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza può chiedere la rimodulazione delle spese in relazione alla verifica trimestrale effettuata dal Collegio dei revisori. Il Presidente del CNEL, d'intesa con i Vicepresidenti, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, fornisce indirizzi per le attività amministrative finalizzate all'attuazione del programma.

7. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, valutato il parere del Collegio dei revisori, presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo per la sua approvazione.

8. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 3.

Art. 5.

Collegio dei Revisori

1. Un Collegio di cinque Consiglieri revisori esercita le funzioni di sorveglianza della gestione amministrativa e finanziaria del CNEL, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

2. In particolare il Collegio dei revisori:

a) controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione e ne riferisce al Consiglio di Presidenza, con apposita relazione;

b) esamina il rendiconto consuntivo per ciascun esercizio, esprimendo il proprio parere, anche al fine della approvazione del rendiconto stesso da parte della Assemblea;

c) esamina, preventivamente alla approvazione da parte della Assemblea, il progetto di stato di previsione delle spese predisposto dall'Ufficio di Presidenza sulla base degli indirizzi del Consiglio di Presidenza;

d) fornisce al Consiglio di Presidenza le proprie indicazioni, anche su base pluriennale, in ordine alla compatibilità dei programmi con le risorse disponibili.

3. I Consiglieri revisori sono eletti dall'Assemblea con le procedure previste dall'art. 4 comma 3.

4. I Consiglieri revisori eleggono al proprio interno un Presidente.

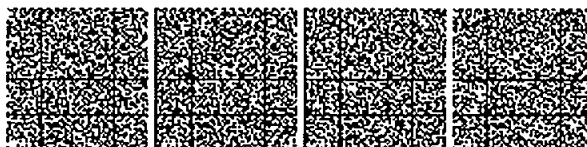
5. I Consiglieri revisori si riuniscono in collegio, su convocazione del loro Presidente.

Art. 6.

Commissioni e altri Organismi

1. Il Presidente del CNEL, sentiti i Vicepresidenti e il Segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle Commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la composizione della Commissione dell'Informazione, prevista dall'art. 16 della legge, e degli altri Organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.

2. Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle Commissioni è definita dall'Ufficio di Presidenza in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle Commissioni e degli altri Organismi è formalizzata con determinazione del Presidente del CNEL, che ne informa l'Assemblea.



3. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza e previo parere vincolante del Consiglio di Presidenza, può istituire, nell'ambito delle Commissioni, Organismi (Osservatori, Consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di funzionamento e l'assegnazione alle Commissioni istruttorie degli Organismi istituiti da convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del Presidente che ne informa l'Assemblea.

4. I Presidenti delle Commissioni, sentiti i componenti della Commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il Presidente della Commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. Il Presidente del CNEL informa l'Assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei Coordinatori. I Presidenti di Commissione, sentiti i rispettivi Coordinatori, possono organizzare l'attività in gruppi di lavoro coordinati da un relatore. Il Presidente, il coordinatore e i relatori insieme garantiscono il coordinamento della Commissione.

5. Fermi restando i casi di rappresentanza su delega diretta del Presidente, i Presidenti delle Commissioni e degli altri Organismi definiscono, previa delibera della Commissione o dell'Organismo, la composizione delle delegazioni per le missioni in Italia o all'estero, necessarie per lo svolgimento delle attività delle Commissioni. Le missioni sono autorizzate con determinazione del Presidente.

6. Le Commissioni e gli altri Organismi istruiscono le questioni ad esse assegnate dal Presidente del CNEL, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, in relazione al programma di attività approvato dalla Assemblea e alle priorità da essa individuate, e ne riferiscono alla stessa.

7. La Commissione dell'Informazione, di cui all'art. 14 della legge 936/1986, provvede alla elezione dei due Vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una Commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle sedute.

9. La partecipazione ai lavori di una Commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.

10. Il Consigliere, membro di una Commissione o di altro Organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro Consigliere, previa comunicazione scritta al rispettivo Presidente o Coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematiche.

11. Nelle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro i Consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.

12. Allo svolgimento delle sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'Assemblea, ivi comprese quelle relative ai processi verbali.

Art. 7.

Regolamenti e Giunta per il Regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni loro modifica.

2. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del CNEL, ed è composta da 10 Consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con determinazione del Presidente che ne informa l'Assemblea. Il Presidente può delegare le proprie funzioni di Presidente della Giunta per il Regolamento ad uno dei suoi componenti.

3. La Giunta per il Regolamento esamina preliminarmente, entro dieci giorni dalla relativa proposta, ogni questione relativa alla materia regolamentare e ne riferisce alla prima Assemblea utile e comunque non oltre trenta giorni dalla proposta.

4. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.

5. Nel caso in cui i Regolamenti, adottati con le modalità di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dagli Articoli 9, 15 e dal comma 2 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i

medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge.

6. I Regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel sito del CNEL.

Art. 8.

Programma ed attività

A. Programma

1. Il programma annuale di attività è predisposto dal Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 4. Il Presidente sottopone il programma all'approvazione dell'Assemblea.

2. Le Commissioni possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare.

3. Il programma comprende:

- le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10 bis della legge, nonché da convenzioni con altri Enti e Istituzioni;

- le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge 936/86;

- le attività della Commissione dell'Informazione previste dall'art. 16 e le altre attività previste dall'art. 17 della legge.

B. Pareri

4. Le richieste di parere, di cui all'art. 11 della legge 936/1986 sono assegnate dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, ad una Commissione, ad altro Organismo o direttamente all'Assemblea.

5. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il Presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.

C. Iniziativa legislativa

6. L'iniziativa legislativa di cui al punto i) dell'art. 10 della legge n. 936/1986 può essere esercitata mediante la presentazione al Presidente del CNEL, da parte di una Commissione o di altro Organismo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.

7. Il Presidente sottopone lo schema alla prima seduta della Assemblea che ne delibera la presa in considerazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

8. Dopo la presa in considerazione da parte della Assemblea, il Presidente deferisce l'esame della proposta alla Commissione competente per materia o ad apposito Organismo che procede all'elaborazione del testo da sottoporre all'esame definitivo della Assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti dovranno essere riportate nella relazione illustrativa.

9. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'Assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'Art. 12 della legge 936/1986.

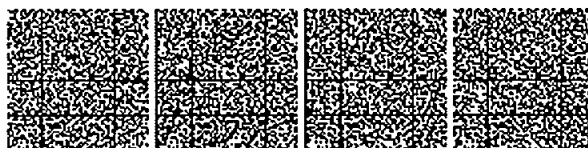
10. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri per la successiva presentazione alle Camere. Della trasmissione vengono informati i Presidenti delle Camere.

D. Osservazioni e Proposte

11. Per la presa in considerazione di iniziative, di osservazioni e proposte di cui all'art. 10, lettera g), della legge citata, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo. Per la presa in considerazione si procede ad una discussione preliminare in Assemblea sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione, dall'Organismo o dal Gruppo di lavoro competente. Per i documenti la cui predisposizione è prevista per legge non è necessaria la presa in considerazione, e il Presidente ne affida l'istruttoria direttamente alla/e Commissione/i competente/i.

E. Altre iniziative

12. Ove, per lo svolgimento delle attività consiliari, su indicazione delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro o della Assemblea, occorra



conoscere dati ed ottenere informazioni da Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, il Presidente del CNEL ne fa richiesta tramite i rispettivi Ministri e Presidenti.

Possono altresì essere richiesti dati ed informazioni ad organizzazioni economiche, sociali e sindacali.

F. Archivio delle nomine

13. La Commissione dell'Informazione procede, secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2, lettera f. della legge 30 dicembre 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalità di cui ai successivi commi.

14. La Commissione dell'Informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'Assemblea.

15. La Commissione invita le organizzazioni così individuate a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.

16. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'Informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.

17. La Commissione può procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.

18. I dati raccolti nell'Archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

Art. 9.

Pubblicità degli atti e delle sedute

1. Le sedute della Assemblea sono pubbliche. Su proposta del Presidente del CNEL o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta riservata.

2. Le forme e le modalità di pubblicità degli atti del CNEL sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza, sulla base di indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza, utilizzando anche le moderne forme di comunicazione telematica.

Art. 10.

Segretariato Generale

1. Il Segretario Generale è preposto ai servizi del CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dalle direttive deliberate dall'Ufficio di Presidenza, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza.

2. Gli uffici e i servizi del Consiglio sono costituiti con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario Generale e sulla base delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza. Gli Uffici ed i servizi collaborano con gli Organi del Consiglio mettendo a disposizione le loro competenze per l'attuazione del programma.

3. Il Presidente sovrintende all'attività del Segretariato Generale e impartisce le direttive e le istruzioni, deliberate dall'Ufficio di Presidenza, perché essa si svolga in conformità ai compiti del CNEL, comunicandole al Consiglio di Presidenza.

12A06507

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di Maria SS. del Rosario e S. Rocco, in Cerignola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di Maria SS. del Rosario e S. Rocco, con sede in Cerignola (Foggia).

12A06424

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, in Manfredonia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, con sede in Manfredonia (Foggia).

12A06425

Rettifica al comunicato relativo all'estratto decreto n. 557/PAS/022560/XVJ/CE del 26 marzo 2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 96 del 24 aprile 2012, laddove è scritto:

MARTARELLO 10320 ATOMIC NEW (massa attiva g 650,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0291 del 21 giugno 2011: IV categoria dell'Allegato «A»;

MARTARELLO C10631 FASHON COLORS (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0166 del 14 giugno 2011: IV categoria dell'Allegato «A»;

leggasi:

MARTARELLO 10320 ATOMICA NEW (massa attiva g 650,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0291 del 21 giugno 2011: IV categoria dell'Allegato «A»;

MARTARELLO C10631 FASHION COLORS (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0166 del 14 giugno 2011: IV categoria dell'Allegato «A».

12A06446

Rettifica al comunicato relativo all'estratto decreto n. 557/PAS/022686/XVJ/CE del 26 marzo 2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 96 del 24 aprile 2012, laddove è scritto:

MARTARELLO C10643 FOX (massa attiva g 187,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0276 del 15 giugno 2011: V categoria - gruppo «C» dell'Allegato «A»;

leggasi:

MARTARELLO C10643 FOX (massa attiva g 187,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0274 del 15 giugno 2011: V categoria - gruppo «C» dell'Allegato «A».

12A06447

